



**Comune di Prato**  
**Servizio Lavori Pubblici e Mobilità**

**UOC – Gestione Diagnostica e Manutentiva Immobili Comunali**

**Affidamento della gestione manutentiva degli impianti elevatori, anni 2020/2021 (23 mesi) - Gara ID [ID]**

**CIG: [CIG]**

**CPV : 50750000-7**

**Lettera di invito a presentare offerta**

**Sommario**

- Art. 1 - Premesse
- Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.
  - 2.1. - Documenti di gara
  - 2.2. - Chiarimenti
  - 2.3. - Comunicazioni
- Art. 3 - Oggetto dell'appalto, Importo e suddivisione in lotti
- Art. 4 - Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi
  - 4.1 - Durata
  - 4.2 - Opzioni e rinnovi
- Art. 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
- Art. 6 - Requisiti generali
- Art. 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova
  - 7.1 - Requisiti di idoneità
  - 7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria
  - 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale
  - 7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
  - 7.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
- Art. 8 - Avvalimento
- Art. 9 - Subappalto
- Art. 10 - Garanzia provvisoria
- Art. 11 - Sopralluogo
- Art. 12 - Imposta di bollo e pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
  - 12.1 - Imposta di bollo
  - 12.2 - Pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
- Art. 13 - Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
  - 13.1 - Gara telematica
  - 13.2 - Sottoscrizione degli atti
  - 13.3 - Formazione e invio dell'offerta
- Art. 14 - Soccorso istruttorio
- Art. 15 - Contenuto della busta telematica "A" – Busta amministrativa
  - 15.1 - Domanda di partecipazione
  - 15.2 - Documento di gara unico europeo
  - 15.3 - Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
    - 15.3.1 - Dichiarazioni integrative
    - 15.3.2 - Documentazione a corredo
    - 15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
- Art. 16 - Contenuto della busta telematica "B" – Busta dell'offerta tecnica
- Art. 17 - Contenuto della busta telematica "C" – Busta dell'offerta economica
- Art. 18 - Criterio di aggiudicazione
  - 18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
  - 18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

- 18.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
- 18.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi
- Art. 19 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica A – verifica documentazione amministrativa
- Art. 20 - Commissione giudicatrice
- Art. 21 - Apertura delle buste telematiche B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche
- Art. 22 - Verifica di anomalia delle offerte.
- Art. 23 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
- Art. 24 - Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione
- Art. 25 - Definizione delle controversie
- Art. 26 - Trattamento dei dati personali
- Art. 27 - Disposizioni varie e complementari
- Art. 28 - Ricorsi

\*\*\*\*\*

### **Art. 1 - Premesse**

Gli Operatori Economici che ricevono la presente lettera sono invitati a presentare offerta per l'affidamento del **servizio di gestione manutentiva degli impianti elevatori anni 2020/2021 per 23 mesi**.

Ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (in seguito: Codice), come modificato, in ultimo, dalla Legge 55/2019 di conversione, con modifiche, del D.L. 32/2019, si procede mediante affidamento diretto; la forma della procedura negoziata viene adottata in conseguenza del criterio prescelto per la comparazione delle offerte, al fine di consentire la presentazione separata, sulla piattaforma telematica sulla quale si svolge la gara, della parte dell'offerta inerente i criteri qualitativi da quella inerente i criteri economici nonché al fine di applicare i criteri di valutazione delle offerte predeterminati.

Il presente invito è conseguente all'iscrizione dell'Operatore Economico nell'elenco degli operatori economici del Comune di Prato per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del Codice o alla presentazione della manifestazione di interesse conseguente all'indagine di mercato pubblicata il 26.9.2019.

Causa la modalità di trasmissione contemporanea a tutti gli operatori economici interessati a mezzo della piattaforma telematica, la presente lettera d'invito non reca intestazione; fa in proposito fede l'indirizzo pec a cui è inviata.

Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti, consorzi ordinari, reti di imprese, GEIE), la presente lettera d'invito è trasmessa all'impresa presso la quale l'operatore economico ha eletto domicilio; tale impresa riceverà successiva e separata pec con la specifica della forma dell'invito, cioè della composizione dell'operatore economico invitato. In tal caso la forma della partecipazione viene decisa dalla compagine delle imprese invitate che potrà determinare quale di esse sia qualificata come mandataria, nel rispetto di quanto indicato nella presente lettera d'invito. Nel caso siano soddisfatti i requisiti richiesti, i raggruppamenti potranno essere composti solo da alcune delle imprese invitate, appunto, in raggruppamento.

La presente lettera d'invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento indetta dal **Comune di Prato**, con sede in Prato (codice NUTS ITI15), Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481 – Codice AUSA 0000241791), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Le disposizioni della presente lettera d'invito integrano quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori atti di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. **XXXX** del **XXXXX**.



L'elenco delle Imprese da invitare è stato approvato con determinazione dirigenziale n. xxxx del xxxxx.

Il criterio di comparazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Prato (codice NUTS ITI15).

I codici relativi all'appalto sono:

CIG [CIG] CUP [CUP]

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Il responsabile dell'UOC Diagnostica e Manutentiva degli immobili comunali, ing. Iuri Baldi.

La presente procedura di affidamento è disciplinata dalla presente lettera d'invito e dalle norme del Codice. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

Per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto si fa riferimento alle seguenti normative: D.P.R. n. 162 del 30.4.1999 e DPR n. 23 del 10.1.2017.

L'affidatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato d'appalto.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

Alla presente procedura si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione è condizione di ammissione alla valutazione delle offerte.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione amministrativa.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

**La procedura si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma telematica "TuttoGare" (di seguito, per brevità solo "Piattaforma Telematica"), di cui al successivo articolo 13.**

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui successivo articolo 13 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

## **Art. 2 – Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.**

### **2.1 - Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- 1a )- capitolato speciale d'appalto;
- 1b )- schema di contratto;
- 1c )- elenco impianti, prezzi e perizia;

2) Lettera d'invito;

- 3) DUVRI
- 4) i seguenti modelli di gara:
  - file XML DGUE;
  - mod 1 – richiesta di sopralluogo (non presente per questa gara)
  - mod 2 - domanda di partecipazione alla gara;
  - mod 3 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
  - mod. 4 – facsimile della dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
  - mod 5 – non presente per la gara in oggetto
  - mod 6 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
  - mod 7 – dichiarazione di riservatezza;
  - mod 8 – offerta economica.
- 5) Si fa inoltre riferimento al Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, pubblicato all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito internet:

<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>, da detta pagina si accede alla piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.comune.prato.it> e da qui si seleziona la gara di interesse.

I documenti di gara ufficiali sono esclusivamente quelli messi a disposizione sulla piattaforma telematica.

## **2.2 - Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma telematica entro il [giorno] alle ore [ore].

Per presentare la richiesta di chiarimenti è necessario registrarsi alla piattaforma telematica, accedere alla gara e compilare l'apposito form per la richiesta dei chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il [giorno] attraverso la piattaforma telematica, o, per quelle che abbiano valenza generale, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica stessa.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici salvo che non siano meri rimandi a documentazione già pubblicata.

## **2.3 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le seguenti modalità:

- comunicazioni dalla Stazione Appaltante verso i concorrenti: tramite la piattaforma telematica a mezzo posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione sulla piattaforma telematica stessa o comunque aggiornata sulla medesima dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. L'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in caso di malfunzionamento o mancato aggiornamento della pec del concorrente.

- Comunicazioni dai concorrenti verso la Stazione Appaltante: tramite la piattaforma telematica a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata che essa utilizza.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. .

Si precisa che l'indirizzo pec [gare.comunediprato@arubapec.it](mailto:gare.comunediprato@arubapec.it) costituisce il veicolo attraverso il quale vengono trasmessi i messaggi che hanno come interfaccia la piattaforma telematica. **Le imprese non possono inviare messaggi o documentazione (tantomeno le offerte) a tale indirizzo pec se non per il tramite della piattaforma telematica** poiché tali messaggi non saranno letti e quindi non saranno tenuti in considerazione.

Solo nel caso in cui sia necessario inviare comunicazioni alla stazione appaltante in periodi nei quali la piattaforma telematica non accetta l'inserimento di comunicazioni e solo per necessità diverse dalla richiesta di chiarimenti o dall'invio di documentazione di gara o integrativa alla stessa, può essere utilizzato l'indirizzo pec [comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it); in questo caso si consiglia di inoltrare il messaggio anche alla casella di posta elettronica [a.romani@comune.prato.it](mailto:a.romani@comune.prato.it) .

In casi eccezionali, quando sia necessario contattare soggetto diverso dalla capogruppo/mandataria, si utilizzerà l'indirizzo e-mail riportato sulla visura della CCIAA, salva diversa elezione di domicilio dell'impresa da prodursi fra la documentazione di gara.

### **Art. 3 – Oggetto dell'appalto, importo .**

Se richiesta, verrà erogata, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice ed alle condizioni ivi indicate, un'anticipazione del 20% del prezzo.

L'appalto è costituito da un unico lotto perché questo consente una migliore gestione e controllo dell'appalto da parte della S.A.

L'appalto comprende le seguenti prestazioni:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
1	Gestione manutentiva impianti elevatori	50750 000-7	P	€ 134.472,00
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>€134.472,00</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.740,00 **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 108.705,96 calcolati sulla base di stime proprie anche riferendosi a dati storici della gestione del servizio.

#### **Art. 4 - Durata dell'appalto e rinnovi**

##### **4.1 - Durata**

La durata dell'appalto è di 23 mesi decorrenti dal verbale di consegna del servizio.

##### **4.2 - Opzioni e rinnovi**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 10 mesi, per un importo di € 59.700,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60gg giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- a) in caso di consegna al Servizio Lavori Pubblici e Mobilità di nuovi impianti elevatori in manutenzione;
- b) in caso di indispensabili interventi extracanonone/straordinaria di importo superiore a quanto preventivato.

L'importo complessivo di cui ai precedenti punti a) e b) non sarà superiore al 10% dell'importo originario affidato. Non è prevista l'estensione del tempo contrattuale già determinato. Le condizioni saranno le medesime del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 216.566,33 di cui € 4.325,24 per oneri di sicurezza al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

#### **Art. 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Sono ammessi alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché della presente lettera d'invito.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47

e 48 del Codice.

Si ricorda che nei raggruppamenti temporanei, l'impresa mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. Per le modalità del possesso dei requisiti si rimanda al successivo articolo 7.

Trattandosi di procedura di affidamento diretto, è consentita la partecipazione ai soli operatori economici invitati, che rientrano nelle tipologie sopra descritte.

Agli operatori economici invitati individualmente è riconosciuta la facoltà di cui al comma 11 dell'art. 48 del Codice. In tal caso l'operatore economico invitato individualmente dovrà assumere il ruolo di mandatario di operatori economici riuniti.

Per quanto sopra esposto non è possibile la partecipazione in forma associata di più operatori economici invitati individualmente.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla procedura di affidamento in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla procedura di affidamento in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, è facoltà dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del Codice di eseguire le prestazioni, oltre che tramite i consorziati indicati in sede di offerta, anche con la propria struttura.

L'omissione dell'indicazione del consorziato esecutore da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) del Codice, non sanata col soccorso istruttorio, costituisce **causa di esclusione**.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente procedura di affidamento sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

#### **Art. 6 - Requisiti generali**

**a)** Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La mancata accettazione del Codice Deontologico degli appalti Comunali costituisce **causa di esclusione**.



Le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (domanda di ammissione al concordato) possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186 bis del predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (autorizzazione del giudice, relazione del professionista, ricorso all'avvalimento di altro soggetto, partecipazione in forma singola o in raggruppamento non in qualità di mandatario e sempre che le altre imprese raggruppate non siano sottoposte a procedura concorsuale) il tutto come meglio descritto nel prosieguo della presente lettera d'invito.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, il DGUE aggiornato e le dichiarazioni complementari necessarie agli accertamenti di cui al paragrafo seguente. Tali dichiarazioni comprendono l'elenco aggiornato dei soggetti nei confronti dei quali debbono essere compiuti gli accertamenti, come indicato all'art. 15 della presente lettera d'invito.

Per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui al presente punto, la Stazione appaltante acquisirà i documenti di prova di cui all'art. 86, comma 2 del Codice, nonché l'informazione antimafia e le ulteriori certificazioni dovesse ritenere opportune.

I requisiti generali di cui al presente articolo 6 dovevano essere posseduti al momento della scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse; il loro possesso deve permanere per tutta la durata del procedimento di affidamento e, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art. 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova**

Per essere invitati a presentare la propria offerta gli operatori economici hanno dichiarato il possesso dei requisiti speciali sotto evidenziati, nella forma richiesta in funzione della forma nella quale è stata formulata la manifestazione di interesse.

Tali requisiti devono quindi essere dimostrati da essi stessi anche al momento della presentazione dell'offerta poiché, diversamente, decadrebbe uno dei presupposti per l'invito.

Il concorrente invitato singolarmente che si avvalga della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 48 del Codice dovrà pertanto dimostrare in proprio tutti i requisiti richiesti e l'impresa o le imprese con esso raggruppate dovranno dimostrare i requisiti nelle quote di seguito richieste per le mandanti.

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, nonché in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di idoneità richiesti al concorrente per la partecipazione alla gara nella specifica forma prescelta, è attestato dallo stesso rispondendo "sì" alla domanda "Soddisfa i criteri di selezione richiesti:" della sezione a della parte IV del DGUE.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, oltre al DGUE aggiornato come indicato al precedente articolo 6, i mezzi di prova di cui agli articoli 86 e 87 del Codice, specificati in corrispondenza di ogni requisito.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera d'invito.

#### **7.1 - Requisiti di idoneità**

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per esercitare l'attività di cui al presente appalto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti di idoneità di cui al presente comma 7.1 dovevano essere posseduti al momento della scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse; il loro possesso deve permanere per tutta la durata del procedimento di affidamento e, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

Per le imprese mandanti raggruppate ai sensi dell'art. 48 comma 11 del Codice, il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

## **7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria**

- a) fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 anni (2016/2017/2018) di importo non inferiore al doppio dell'importo del servizio di cui trattasi

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- documentazione comprovante l'esecuzione di servizio analogo presso ente pubblico per tipologia e per importo.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In fase di dimostrazione del possesso del requisito ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al presente comma 7.2 dovevano essere posseduti al momento della scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

Per le imprese mandanti raggruppate ai sensi dell'art. 48 comma 11 del Codice, il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

## **7.3 - Requisiti di capacità tecnica professionale**

- a) esecuzione negli ultimi 3 anni di un servizio/servizi analoghi completati con buon esito;
- b) abilitazione a rilasciare certificazioni ai sensi del DM n.37/2008 e succ. mod;
- c) numero minimo di 2 tecnici dotati di idoneo patentino ai sensi del DPR n.162/99 ;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per poter procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà pertanto al concorrente la cui offerta è stata giudicata migliore, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Per i servizi effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

#### **7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

Nel presente appalto sono consentiti solo raggruppamenti di tipo orizzontale in quanto trattasi di un'unica tipologia di servizio.

I raggruppamenti di concorrenti vengono pertanto definiti esclusivamente di tipo orizzontale.

Nel modello 2 andranno indicate le quote di assunzione del servizio di ciascun componente del raggruppamento.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti di:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito di fatturato globale di cui alla lettera a) del punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto ed utilizzato in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

**I requisiti di cui al precedente punto 7.3** devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalle mandanti.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

### **7.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti del consorzio né delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice tramite i requisiti posseduti dalle singole consorziate esecutrici e non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
- c.

### **Art.8 - Avvalimento**

Trattandosi di procedura per la quale il presupposto per l'invito era di possedere i requisiti necessari senza avvalimento già in sede di manifestazione di interesse, l'utilizzo di tale istituto è consentito solo in caso di procedura concorsuale.

### **Art. 9 - Subappalto**

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 40% dell'importo del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui al paragrafo precedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Indicando la parte del servizio che si intende subappaltare non è necessario indicare la quota poiché la qualificazione non è connessa al subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. a) del Codice, non potrà essere autorizzato il subappalto ove il subappaltatore abbia partecipato alla procedura di gara.

Le attività oggetto di appalto sono considerate omogenee per cui, in caso di ricorso al subappalto, è sufficiente presentare la dichiarazione di subappalto, intendendosi la stessa riferita a parti indistinte dell'appalto per la misura massima prevista.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

I subappaltatori devono inoltre possedere i requisiti dell'appaltatore

Il mancato possesso dei predetti requisiti in capo ai subappaltatori comporta l'impossibilità di ottenere il subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.



## Art. 10 - Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto al lordo degli oneri di sicurezza arrotondato all'unità inferiore e precisamente di importo pari ad **€ 2.744,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

sotto forma di **cauzione**:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari.

sotto forma di **garanzia fideiussoria**:

- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di **cauzione in contanti** questa dovrà essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa San Paolo Spa, indicando quale causale "Gara ID ..... - Gestione manutentiva degli impianti elevatori -Anni 2020-2021 (23 mesi) - Garanzia provvisoria"

Fra la documentazione amministrativa di gara va inserita la copia della quietanza di versamento.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di **cauzione** mediante **assegni circolari** o in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, i predetti titoli vanno depositati presso la Tesoreria Comunale Banca Intesa San Paolo Spa indicando quale causale "Gara ID ..... - Gestione manutentiva degli impianti elevatori -Anni 2020-2021 (23 mesi) - Garanzia provvisoria"

Il deposito è possibile soltanto presso la filiale di via degli Alberti a Prato.

Gli assegni circolari devono essere intestati al Comune di Prato e recare clausola di non trasferibilità.

Fra la documentazione amministrativa di gara va inserita la copia della ricevuta del deposito degli assegni o dei titoli rilasciata dalla Tesoreria Comunale.

Per lo svincolo della cauzione, soggetto ad assenso della stazione appaltante, l'impresa deve esibire l'originale della ricevuta del deposito effettuato.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di **cauzione** mediante **bonifico bancario**, questo va disposto a favore del Comune di Prato presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa SanPaolo Spa, Codice IBAN IT72T030692153110000046012, indicando quale causale "Gara **ID .....** - Gestione manutentiva degli impianti elevatori -Anni 2020-2021 (23 mesi) - Garanzia provvisoria"

Fra la documentazione amministrativa di gara va inserita la copia del bonifico effettuato.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di **garanzia fideiussoria**, gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"; in tal caso, ai fini di semplificazione delle procedure, è ammesso che gli offerenti presentino le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B - Schede Tecniche» al suddetto decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente;
- 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l'autenticità della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'importo di gara che rappresenta la base per il calcolo della garanzia provvisoria nella misura del 2% o quella risultante in seguito all'applicazione delle riduzioni di legge è pari ad € 137.212,00.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono, ove non diversamente indicato nel codice, nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di partecipazione di imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'eventuale impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

I requisiti necessari per la riduzione della garanzia provvisoria non sono dimostrabili tramite avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia

provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **Art. 11 - Sopralluogo**

Non è obbligatorio compiere un sopralluogo sui fabbricati interessati dagli impianti elevatori. I concorrenti debbono comunque compiere ogni attività necessaria alla formulazione consapevole dell'offerta.

I concorrenti che, ai fini di presentare l'offerta, abbiano necessità di compiere un sopralluogo su alcuni impianti dovranno presentare richiesta con le modalità previste dalla piattaforma telematica per la richiesta di chiarimenti ed entro il termine stabilito per la richiesta degli stessi.

### **Art. 12 – Imposta di bollo e pagamento del contributo a favore dell'ANAC.**

#### **12.1. Imposta di bollo**

La domanda di partecipazione alla gara deve assolvere l'imposta di bollo di Euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- assolvimento in modo virtuale (in tal caso nella dichiarazione di cui al punto 19 del successivo comma 15.3.2 va indicata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972);
- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TZ6», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» estremi dell'atto o del documento, anno di pagamento e codice CIG [CIG];
- applicando la marca da bollo (contrassegno) su un allegato alla dichiarazione di cui al punto 19 del successivo comma 15.3.2 ed annullandola con il codice CIG della gara ([CIG]) prima della scansione per immagine, in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente. In questo caso sulla dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo va indicata la dicitura «Mediante acquisto e annullamento di marca da bollo come da documento allegato».

#### **12.2. Pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Non dovuto in ragione dell'importo.

### **Art. 13 – Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.**

#### **13.1. Gara telematica**

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), con le modalità tecniche richiamate alla successiva lettera d), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito;

b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui all'art. 1 (<https://gare.comune.prato.it>);

c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;



d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nel documento «Norme tecniche di utilizzo» reperibile dall'homepage della Piattaforma telematica, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk 0240031280 e-mail [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it).

### **13.2. Sottoscrizione degli atti:**

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla presente lettera d'invito, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) ove sia prevista la firma congiunta di più legali rappresentanti, le firme sulle dichiarazioni di impegno (domanda di partecipazione o dichiarazione dell'impresa ausiliaria) e sulle offerte tecnica ed economica, dovranno essere apposte dai legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

### **13.3. Formazione e invio dell'offerta**

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici invitati che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al comma 13.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso comma 13.1, lettera b);

In caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva è sufficiente che sia registrata l'impresa mandataria, all'indirizzo della quale perverranno le comunicazioni dirette all'operatore economico. La registrazione degli altri soggetti interessati (mandanti, consorziati, ausiliari ecc.) può avere la funzione di poter compilare il DGUE attraverso la piattaforma telematica.

**b) per presentare la busta A della documentazione amministrativa occorre:**

- scaricare dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare tali modelli o utilizzare il compilatore presente nella piattaforma telematica per la redazione del DGUE, il tutto come previsto all'art. 15 della presente lettera d'invito;
- predisporre la restante documentazione amministrativa di gara richiesta all'art. 15 della presente lettera d'invito;
- firmare la documentazione ad opera dei soggetti a ciò tenuti, come previsto al precedente comma 13.2 e al successivo articolo 15;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) il file compresso creato;

- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

N.B.: nel caso si debba caricare la documentazione relativa a più imprese ciascuna di esse può presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR» che verrà caricato dall'impresa registrata. La busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa», in questo caso è costituita da un ulteriore file compresso che comprende i files compressi di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione. In alternativa è possibile che l'impresa mandataria carichi in un unico file compresso tutta la documentazione amministrativa da presentare da parte di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione.

**c) per presentare la busta B dell'offerta tecnica occorre:**

- scaricare dalla piattaforma telematica il modello di gara 7 relativo all'offerta tecnica messo a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare tale modello come previsto all'art. 16 della presente lettera d'invito rendendo anche le dichiarazioni sulla riservatezza dei documenti presentati;
- predisporre la restante documentazione di gara richiesta all'art. 16 della presente lettera d'invito
- firmare l'offerta tecnica come previsto all'art. 16 della presente lettera d'invito di gara con le modalità di cui al precedente punto 13.2;
- qualora l'offerta tecnica sia composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta per l'offerta tecnica all'art. 16 della presente lettera d'invito in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- eventualmente firmare digitalmente in formato P7M (CADES) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.
- predisporre la restante documentazione di gara richiesta all'art. 16 della presente lettera d'invito
- inserire l'intera documentazione richiesta per l'offerta tecnica all'art. 16 della presente lettera d'invito in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- eventualmente firmare digitalmente in formato P7M (CADES) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B l'archivio firmato digitalmente.
- predisporre la restante documentazione di gara richiesta all'art. 16 della presente lettera d'invito
- inserire l'intera documentazione richiesta per l'offerta tecnica all'art. 16 del presente disciplinare di gara in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- eventualmente firmare digitalmente in formato P7M (CADES) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B l'archivio firmato digitalmente.

**d) per presentare la busta C dell'offerta economica occorre:**

- compilare a video la dichiarazione di offerta inserendo:
  - il ribasso offerto sul prezzo a base d'asta escluso gli oneri della sicurezza (€ 134.472,00);
  - la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice

■ i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

- scaricare il file .pdf generato dal sistema;
- firmare il file con le dichiarazioni di offerta generato dal sistema come previsto all'art. 17 della presente lettera d'invito con le modalità di cui al precedente punto 13.2;
- caricare sulla piattaforma nella busta C il file firmato digitalmente.

e) una volta completate le operazioni, l'operatore economico avrà caricato sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa	Busta B Busta dell'Offerta tecnica	Busta C Busta dell'Offerta economica
---------------------------------	---------------------------------------	---

f) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

g) una volta caricate tutte le buste di gara il concorrente avrà a disposizione il pulsante "invia la partecipazione" che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara.

h) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica disponibili sull'home page della stessa.

Le buste telematiche sopra indicate devono pervenire, **tramite la Piattaforma telematica, a pena di esclusione, entro le ore [ore] del giorno [giorno]**.

E' vietato l'inoltro della documentazione di gara con mezzi diversi dalla Piattaforma telematica.

Il recapito tempestivo delle buste telematiche rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la Piattaforma telematica consente la sostituzione della documentazione inviata o la revoca della partecipazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con le modalità di cui al precedente comma 13.2.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **Art. 14 - Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- è ammessa la presentazione di appendici integrative alla garanzia

provvisoria, anche formate dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, a condizione che la garanzia provvisoria fosse stata costituita, seppure in modo tale da richiederne l'integrazione, prima del termine per la presentazione delle offerte;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- la mancata indicazione del consorziato esecutore da parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice è sanabile; non verrà richiesta integrazione nel caso in cui l'omissione provenga da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice poiché lo stesso può eseguire le prestazioni con la propria organizzazione.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 15 - Contenuto della busta telematica "A" – Busta amministrativa**

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **15.1 - Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello 2 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è firmata con le modalità di cui al precedente comma 13.2:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso di procura, il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (vedi punto 28 bis del comma 15.3.2).

## **15.2 - Documento di gara unico europeo**

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Le linee guida per la compilazione del DGUE sono state emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174.

Oltre alle predette linee guida, per la compilazione del DGUE, deve essere tenuto presente il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

Il DGUE, se redatto secondo il modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere integrato con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere f-bis), f-ter), c-bis), e c-ter) e c-quater), del comma 5 dell'art. 80 del Codice introdotte col decreto correttivo del codice degli appalti, e col decreto legge n. 135/2018 e con la legge di conversione del DL 32/2019.

Fino all'aggiornamento dei modelli di DGUE alle previsioni del DL 32/2019, il DGUE deve essere inoltre integrato con una dichiarazione che attesti se il concorrente ha o meno presentato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 (domanda di ammissione al concordato) ed è in corso di emissione il decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 del medesimo R.D. 267/1942.

Dette dichiarazioni vengono richieste a parte, fra le dichiarazioni integrative di cui al successivo comma 15.3 e sono comprese nel modello 3.

La piattaforma telematica mette a disposizione il file .xml per la compilazione del DGUE ed un compilatore che utilizza tale file per la redazione del DGUE nel formato predisposto dal MIT, con le integrazioni necessarie in seguito al decreto correttivo del codice degli appalti e al decreto legge n. 135/2018 ed alla legge di conversione del D.L. 32/2019 e quindi con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di

cui alle lettere f-bis), f-ter), c-bis), e c-ter) e c-quater) del comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Qualora i concorrenti non utilizzino il compilatore della piattaforma telematica, bensì un altro servizio per la compilazione del DGUE, possono utilizzare il file .xml messo a disposizione sulla Piattaforma telematica come file espd-request da importare.

Le imprese possono utilizzare il compilatore del DGUE integrato nella piattaforma, previa registrazione alla stessa, anche se non sono l'impresa mandataria; il DGUE compilato andrà in questo caso trasmesso all'impresa mandataria per la presentazione della documentazione amministrativa.

In ogni caso al termine della compilazione viene generato un file.xml o un file .pdf che deve essere firmato digitalmente e incluso nella busta telematica A relativa alla documentazione amministrativa.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Per la compilazione del DGUE si fa riferimento ai sopra citati linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, con le seguenti avvertenze:

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, con le seguenti avvertenze:

- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
  - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
  - va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
  - non importa rispondere alla domanda sull'appalto riservato se presentata.
  - non importa rispondere alla domanda sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinente all'appalto;
  - vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri utilizzare l'avvalimento;
  - circa la dichiarazione sulla forma di partecipazione di cui alla parte II, le quote di assunzione e esecuzione dell'appalto in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, ove non inserite nel DGUE, devono essere dichiarate nel modello 2;
  - nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o c) del Codice va indicata la denominazione dei consorziati esecutori, che, in alternativa, può essere inserita nel modello 2.
  - la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere.
  
- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

Occorre inserire i dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, meglio precisati nel prosieguo del presente articolo.

I dati degli eventuali altri soggetti ulteriori al legale rappresentante che firma il DGUE possono essere indicati duplicando la sezione B della parte II con l'apposita funzione.

Laddove il concorrente dichiara al punto 7 del modello 3 che i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice possono essere ricavati da una banca dati ufficiale o pubblico Registro, fornendone gli estremi, basta inserire i dati del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le corrispondenti dichiarazioni.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- va risposto "sì" se i requisiti richiesti per la partecipazione, nella forma prescelta, non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali.

**Si rimanda a quanto precedentemente indicato all'articolo 8 circa le limitazioni all'utilizzo dell'avvalimento.**

Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda;

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (come previsto al presente comma 15.2);
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante:  
  
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente .  
  
oppure  
  
a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.
- 4) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il



contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

- 5) -----  
6) -----  
7) le dichiarazioni integrative dovute dall'ausiliario ai sensi del successivo comma 15.3.1.

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento:

poiché ai fini del subappalto, le attività del servizio in appalto sono considerate omogenee, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, per dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, deve rispondere "sì" alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?".

La quota delle prestazioni che si intende subappaltare, si considera quella massima permessa nell'appalto.

Ai sensi del DL 32/2019 non è necessario indicare la terna dei subappaltatori.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 della presente lettera d'invito con le seguenti avvertenze:

- nel caso di utilizzo del compilatore presente nella Piattaforma telematica l'integrazione del DGUE con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione (alle lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice è già prevista, altrimenti tali dichiarazioni possono essere rese nel modello 3, dichiarazioni 6bis e 6;

- fino all'aggiornamento dei modelli di DGUE alle previsioni del DL 32/2019, il DGUE deve essere integrato con una dichiarazione che attesti se il concorrente ha o meno presentato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 (domanda di ammissione al concordato) ed è pendente l'emissione del decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 del medesimo R.D. 267/1942. La dichiarazione può essere resa nel modello 3, dichiarazione 4;

- la dichiarazione sull'assenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, ultimi due periodi del Codice, introdotta con il DL 32/2019 si considera ricompresa nelle dichiarazioni del DGUE, parte III, sez. B, riferite al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali; nelle risposte i concorrenti devono pertanto tenerne conto;

- il DGUE è predisposto per la presentazione da parte di concorrenti per i quali non ricorrano motivi di esclusione di carattere obbligatorio, pertanto richiede la presentazione delle dichiarazioni solo nel caso in cui non ricorrano le cause di esclusione o il concorrente ritenga di poter usufruire di circostanze esimenti dalla causa di esclusione. Le dichiarazioni richieste nel DGUE vanno quindi comunque rese in merito ad ogni causa di esclusione per dimostrare l'assenza del motivo di esclusione o illustrare le circostanze esimenti invocate;

- nel caso di utilizzo di un compilatore del DGUE che preveda, nella parte III sez. D la generica domanda "si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?", rispondere "no" a detta domanda, significa attestare l'assenza, nei confronti del concorrente, dei seguenti motivi di esclusione:

- o ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di



- contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del D.Lgs. 50/2016);
  - sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
  - l'operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
  - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
  - l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
  - l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
  - l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
  - l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (Art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016)
  - l'operatore economico condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura](#)

[penale](#), per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#) (art. 80 comma 1 lett. b-bis del del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-bis del del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-ter del del D.Lgs. 50/2016);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di selezione previsti per l'ammissione alla presente procedura al precedente articolo 7, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (la compilazione è inibita).

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

#### **Parte V – Riduzione del numero di candidati**

Non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il DGUE è precompilato nelle dichiarazioni finali.

\*\*\*\*\*

Qualora la procedura per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 3 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.

- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto

giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- circa i soci di maggioranza nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice.

Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

La dichiarazione sui motivi di esclusione di cui al comma 7 dell'art. 24 del Codice deve essere riferita all'operatore economico.

**Il DGUE deve pertanto essere firmato ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione..

A titolo di esimente di eventuali responsabilità del legale rappresentante/procuratore del concorrente circa le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice rese in riferimento ai soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti possono compilare in proprio la dichiarazione suddetta firmandola digitalmente e facendola allegare alla documentazione amministrativa di gara.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

**Il DGUE deve essere presentato da:**

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione C della parte II del DGUE;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;

**15.3 - Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

**15.3.1 - Dichiarazioni integrative**

Le dichiarazioni integrative da rendere sono preferibilmente redatte secondo il modello 3, quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, messo a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa come indicato al precedente comma 13.2; la stessa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;

In ogni caso, anche qualora non si utilizzi il modello 3 predisposto dalla stazione appaltante, devono essere rese e firmate nella medesima forma sopra indicata, le dichiarazioni mediante le quali l'operatore economico anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

*1- (se non è stato compilato il DGUE sulla piattaforma telematica, se è stato utilizzato il DGUE approvato dal MIT e fino all'aggiornamento del medesimo DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;*

(la dichiarazione è inserita al n. 6 nel modello 3)

**1 bis** *(se non è stato compilato il DGUE sulla piattaforma telematica, se è stato utilizzato il DGUE approvato dal MIT e fino all'aggiornamento del medesimo DGUE al decreto legge n. 135/2018 ed alla legge n. 55/2019) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;*

(la dichiarazione è inserita al n. 6 bis nel modello 3)

**1 ter** *(fino all'aggiornamento del DGUE al DL 32/2019) specifica se ha presentato la domanda di cui all'art. 161 del RD 267/1942 (domanda di ammissione al concordato preventivo) e se è pendente l'emissione del decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 del medesimo RD 267/1942;*

(la dichiarazione è inserita al n. 4 nel modello 3)

**2.** *(solo se ha optato per questa dichiarazione in alternativa all'indicazione dei soggetti nel DGUE) indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;*

(la dichiarazione è inserita al n. 7 nel modello 3 e deve essere resa qualora i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice non siano stati indicati nel DGUE o in altra dichiarazione allegata al DGUE. A tal fine è necessario che la banca dati o registro contenga l'indicazione di tutti i predetti soggetti, come esplicitati nella presente lettera d'invito al comma 15.2 dove si tratta del DGUE.)

**3.** dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

(la dichiarazione è inserita al n. 13 nel modello 3 e non importa sia resa dagli operatori economici che, pur presentando il modello 3, non sono tenuti a sottoscrivere l'offerta a norma della presente lettera d'invito.)

**4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

(la dichiarazione è inserita al n. 14 nel modello 3)

**5.** dichiara di aver preso visione del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute;

(la dichiarazione è inserita al n. 16 nel modello 3)

(la dichiarazione è inserita al n. 17 nel modello 3)

**6.** (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(la dichiarazione è inserita al n. 19 nel modello 3)

**7.** indica i seguenti dati:

- forma giuridica

- codice fiscale;

- partita IVA;

dell'operatore economico fra quelle ammesse a partecipare alla gara

- dati di iscrizione al registro delle imprese, al REA o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza

- oggetto sociale

- attività esercitate

- sede legale;

- domicilio fiscale;

- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;

(Non è richiesta la presentazione della dichiarazione per i dati che risultano dal DGUE)

(la dichiarazione è inserita ai nn. 1 e 3 nel modello 3)

**8.** attesta di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati di cui all'art. 13 Regolamento UE 2016/679.

(la dichiarazione è inserita al n. 20 nel modello 3)

**9.** il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice che ha consentito la riduzione della garanzia provvisoria e allega copia conforme della relativa documentazione come indicato al n. 23 del comma 15.3.2;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti e degli ausiliari per procedura concorsuale se è stata presentata la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.)

(la dichiarazione è inserita al n. 12 nel modello 3)

**10.** (Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 4 del Codice, dichiara la circostanza, indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre



imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare;

(la dichiarazione è inserita al n. 4 nel modello 3)

**11.** (Per gli operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 5 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara la circostanza, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, specifica se l'ANAC ha disposto di avvalersi di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare;

(la dichiarazione è inserita al n. 4 nel modello 3)

### **15.3.2 - Documentazione a corredo**

Fra la documentazione amministrativa di gara devono inoltre essere allegati:

Complessivamente, per l'operatore economico concorrente.

**12** - Facoltativamente, copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo

**13-dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo** redatta secondo il modello 4 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 e la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa in possesso dell'autorizzazione.

In caso di utilizzo di marca da bollo, al modello va allegata la **scansione** del documento sul quale è stata applicata la marca da bollo debitamente annullata e la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa presso la quale sono conservate le marche da bollo annullate.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento con modello F23 non importa presentare la dichiarazione, ma va allegata alla documentazione amministrativa la **copia del modello F23**

**14**-documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice a rilasciare la garanzia definitiva;

Per le caratteristiche della garanzia provvisoria e dell'impegno del fideiussore vedi il precedente articolo 10;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

**15** - copia conforme della **certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**Per i concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (domanda o ammissione al concordato con continuità aziendale)**

**16-** una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) del RD 16.3.1942 n.267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**Per i concorrenti che devono, per aver presentato domanda di ammissione al concordato o per disposizione dell'ANAC in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, ricorrere all'avvalimento:**

**17 dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale**, redatta secondo il Modello 6 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria con le modalità di cui al precedente punto 13.2, contenente:

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

**Nel caso di ricorso all'avvalimento:**

**18** in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

\*\*\*\*\*

**19** Si ricorda inoltre che le dichiarazioni di cui al presente comma sono sottoscritte secondo le modalità di cui al comma 13.2 e che, se necessario, va allegata copia conforme all'originale della **procura** del sottoscrittore della domanda di partecipazione del comma 15.1.

\*\*\*\*\*

**15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al comma 13.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

**20** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

**21** dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

**22** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

**23** dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

**24** dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

**25** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**26** dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

**27** dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti 26 e 27 sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

**28** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**29** dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La dichiarazione di cui al precedente punto 29 è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

**30 in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**31 in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio , ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti 31a, 31b e 31c sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente comma 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

\*\*\*\*\*

Per il presente appalto, la dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati assume la forma di indicazione di una percentuale unica di assunzione dell'appalto che si riferisce a tutte le attività in esso comprese.

Gli operatori economici stabiliti in altro stato membro costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del Codice, dovranno rispettare, per analogia, le disposizioni di cui alla presente lettera d'invito per gli operatori economici la cui natura sia assimilabile e quindi, se di natura plurisoggettiva, indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati e fornire copia del mandato o impegnarsi al suo conferimento.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e firmate dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

\*\*\*\*\*

#### **Art. 16 – Contenuto della busta telematica "B" – Busta dell'offerta tecnica**

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere i seguenti documenti:

- a) **Offerta tecnica** comprendente i documenti ed avente le caratteristiche più avanti descritte;
- b) **dichiarazione del legale rappresentante** dell'impresa con la quale lo stesso autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- c) eventuale materiale illustrativo che il concorrente intende presentare

**L'offerta tecnica di cui alla precedente lettera a) è richiesta a pena di esclusione completa in ogni sua parte.**

La dichiarazione di cui al precedente punto b) non è richiesta a pena di esclusione e, se omessa, verrà considerato come autorizzato il rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

Detta dichiarazione può essere resa sul **modello 7**, disponibile fra i modelli di gara, sul quale è predisposta.

Il materiale illustrativo di cui alla precedente lettera c) è facoltativo.

**L'offerta tecnica** deve essere così composta:

**a1) parte riferita ai criteri di valutazione discrezionale :parte non richiesta per questa gara;**

**a2) parte riferita ai criteri a valutazione automatica** che si redige inserendo sulla piattaforma telematica i dati richiesti, come di seguito specificato, e scaricando poi il file generato dalla piattaforma medesima.

Nel form proposto dalla piattaforma vanno inseriti, con riferimento ai criteri di valutazione indicati all'art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto:

**CRITERIO b) Numero di tecnici a disposizione del servizio in oggetto: (massimo: 20 punti)-** *Il concorrente dovrà indicare quanti tecnici metterà a disposizione per la gestione manutentiva in questione*

**CRITERIO c) Tempi di intervento chiamate urgenti: (massimo: 20 punti)-** *Il concorrente dovrà indicare il tempo (in ore, non in frazione di ora) per la risoluzione delle chiamate urgenti.*

**CRITERIO d) Tempo di risoluzione dei guasti: (massimo: 20 punti) Il** *concorrente dovrà indicare il tempo (in ore, non in frazione di ora) per la risoluzione del guasto.*

**CRITERIO e) Valutazione curriculum personale impiegato: (massimo: 15 punti)-** *Il concorrente dovrà indicare l'esperienza media del personale messo a disposizione del servizio*

**L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.68 del Codice**

**La S.A. si riserva di verificare i dati dichiarati ai punti b), c), d), e) in fase di esecuzione del contratto, e di applicare le eventuali penali riportate all'art. 25 I Capitolato Speciale in caso di inadempienze.**

**L'operatore economico indica, ai sensi dell'art.45, comma 4 , del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate d firmire la prestazione relativa allo specifico contratto**

Ogni documento che costituisce l'offerta tecnica deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere firmati dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 e nelle forme indicate al punto 13.2.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere firmati dai firmatari congiunti dell'impresa.

**L'eventuale materiale illustrativo che il concorrente intende presentare** va facoltativamente inserito nella busta telematica B e costituirà esclusivamente elemento che consente alla commissione di formulare un equo apprezzamento dell'offerta presentata.

La carenza di firma che possa rendere dubbia la riconducibilità dell'offerta al concorrente o che ne renda dubbia la legittima presentazione per carenza di poteri, costituisce motivo di esclusione.

Non va assolutamente inserito nella busta B dell'offerta tecnica nessun elemento che possa condurre all'individuazione dell'offerta economica.

\*\*\*\*\*

## **Art. 17 – Contenuto della busta telematica “C” – Busta dell’offerta economica**

La busta “C – Busta dell’Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**:

- a) **Offerta economica** formulata come più avanti descritto
- b) **dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa con la quale lo stesso indica:**
  - la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.)
  - la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

**L’offerta economica** di cui alla precedente **lettera a)** si redige inserendo sulla piattaforma telematica i dati richiesti, come di seguito specificato, e scaricando poi il file generato dalla piattaforma medesima.

Il ribasso va espresso con quattro cifre decimali.

Nel form proposto dalla piattaforma vanno inseriti, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo comma 18.1, i seguenti dati:

### **PARTE ECONOMICA:**

#### **a) Ribasso d’asta: (massimo: 25 punti)**

Il punteggio verrà calcolato sulla base dei ribassi d’asta sui canoni annuali presentati dai singoli concorrenti, utilizzando la seguente formula matematica:

$$P_{ai} = \frac{R_i}{R_{max}} \times P_{max}$$

dove:

$P_{ai}$  = punteggio attribuito all’offerta del concorrente *i*-esimo;

$R_i$  = valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente *i*-esimo;

$R_{max}$  = valore (ribasso percentuale) dell’offerta più conveniente;

$P_{max}$  = punteggio attribuito all’offerta più conveniente (25 punti).

**La dichiarazione** di cui alla precedente **lettera b)** si redige parimenti inserendo sulla piattaforma telematica i dati richiesti, nel medesimo form in cui si inserisce il ribasso, e scaricando poi il file generato dalla piattaforma medesima.

L’offerta economica e la dichiarazione sui costi interni della sicurezza e sul costo della manodopera, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta economica e la dichiarazione sui costi interni della sicurezza e sul costo della manodopera, **a pena di esclusione**, dovranno essere sottoscritte dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 e nelle forme indicate al punto 13.2.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l’offerta economica e la dichiarazione sui costi interni della sicurezza e sul costo della manodopera, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritte dai firmatari congiunti dell’impresa.

\*\*\*\*\*

### Art. 18 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE
Punteggi attribuibili per il contenuto Offerta tecnica/qualitativa	75
Punteggi attribuibili per il contenuto dell'Offerta economica	25
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### 18.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base di criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle:

##### a) Numero di tecnici a disposizione del servizio di gestione manutentiva impianti elevatori: (massimo: 20 punti)

Il punteggio Pbi verrà attribuito sulla base del numero di addetti muniti di idoneo patentino che il concorrente metterà a disposizione della S.A. per lo svolgimento del servizio in oggetto (da un minimo di 2 a un massimo di 4 addetti), secondo il seguente schema:

numero addetti	punteggio Pbi
2	0
3	10
4	20

##### b) Tempi di intervento chiamate urgenti: (massimo: 20 punti)



Il punteggio verrà attribuito sulla base del tempo di intervento dichiarato dal concorrente in fase di gara per la risoluzione delle chiamate urgenti (si rimanda all'art. 1.1.1 del presente elaborato progettuale per le definizioni). *Si intende tempo di intervento l'intervallo trascorso tra l'apertura della chiamata su portale telematico FIDIA (o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, attraverso il call-center) e la presentazione del tecnico incaricato presso l'impianto oggetto della richiesta (estremi: minimo 1 ora 20 punti; massimo 24 ore, 0 punti).* Il punteggio verrà calcolato sulla base della tabella seguente, considerando valori espressi per intervalli di 1 ora e numeri interi; eventuali numeri decimali o frazioni di tempo diverse da quanto indicato verranno arrotondati per difetto.

$T_{ci}$	$P_{ci}$
1	20
2	19,13
3	18,26
4	17,39
5	16,52
6	15,65
7	14,78
8	13,91
9	13,04
10	12,17
11	11,3
12	10,43
13	9,57
14	8,7
15	7,83
16	6,96
17	6,09
18	5,22
19	4,35
20	3,48
21	2,61
22	1,74
23	0,87
24	0

dove:

$P_{ci}$  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

$T_{ci}$  = tempo dichiarato dal concorrente i-esimo in ore.

**c) Tempo di risoluzione dei guasti: (massimo: 20 punti)**

Il punteggio verrà attribuito sulla base del tempo di risoluzione dei guasti dichiarato dal concorrente in fase di gara (minimo 48 ore, massimo 96 ore). *Per tempo di risoluzione del guasto si intende l'intervallo compreso tra la diagnosi del guasto e la risoluzione*

dello stesso da parte dell'Appaltatore, in modo da riconsegnare l'impianto funzionante al gestore della struttura; sono compresi nel suddetto arco temporale: i tempi necessari per reperire eventuali parti di ricambio necessarie per la riparazione, le festività, ecc. Il punteggio verrà calcolato sulla base della tabella seguente, considerando valori espressi per intervalli di 6 ore e numeri interi; eventuali numeri decimali o frazioni di tempo diverse da quanto indicato verranno arrotondati per difetto; (estremi: punteggio minimo per tempo 48 ore, 20 punti; punteggio massimo per tempo 96 ore, 0 punti).

T <sub>d</sub>	P <sub>d</sub>
48	20
54	17,5
60	15
66	12,5
72	10
78	7,5
84	5
90	2,5
96	0

dove:

P<sub>d</sub>= punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

T<sub>d</sub>= tempo dichiarato dal concorrente i-esimo in ore.

**d) Valutazione curriculum personale impiegato: (massimo: 15 punti)**

Il punteggio verrà attribuito sulla base dell'esperienza media del personale qualificato messo a disposizione della S.A. dal concorrente, per la gestione del presente appalto (minimo 5 anni di esperienza, massimo 20 anni). Per il calcolo del punteggio sarà utilizzata la seguente formula lineare, determinata su un intervallo compreso tra 5 e 20 anni ( estremi: punteggio minimo per 5 anni, 0 punti; punteggio massimo per 20 anni, 15 punti):

C <sub>v</sub>	P <sub>e</sub>
5	0
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	7
13	8
14	9
15	10
16	11
17	12
18	13
19	14
20	15

$P_{ei}$  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

$C_{vi}$  = esperienza media dichiarata dal concorrente i-esimo in anni.

#### **- Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica -**

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (vedasi tabelle per criteri suddetti identificati dalle lettere a, b, c, d : il relativo punteggio è assegnato automaticamente in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

#### **18.3 - Metodo per il calcolo dei punteggi**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo le modalità di cui alle tabelle e formule di cui ai precedenti punti 17 e 18.1.

#### **Art. 19 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica A – verifica documentazione amministrativa**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno [giorno], alle ore [ore] presso [l'indirizzo] e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec, tramite la Piattaforma telematica almeno 2 giorni prima della data fissata.

Non si darà luogo a comunicazioni qualora le sedute si succedano in giornate lavorative successive, senza interruzioni, causa il tempo necessario ad esaminare la documentazione presentata; in tal caso alla fine della seduta sarà comunicata l'ora della ripresa delle operazioni nel giorno successivo.

Il Seggio di Gara costituito in forma monocratica procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo arrivo delle buste telematiche dei concorrenti, a prendere atto dell'elenco degli stessi, all'apertura della busta telematica A ed a scaricare la documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2bis del Codice.

L'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentata, essendo di queste garantita la

conservazione degli originali telematici presso la piattaforma telematica, potrà avvenire fuori dalla seduta pubblica.

Il Seggio di gara sarà assistito, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **Art. 20 - Commissione giudicatrice**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto dallo stesso, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### **Art. 21 - Apertura delle buste telematiche B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, al Seggio di Gara subentrerà, nella conduzione delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d'invito.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera d'invito.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi Pt(a) attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al comma 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha offerto il prezzo più basso (che potrebbe aver condotto allo stesso punteggio causa il troncamento dei decimali nei

conteggi)

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'articolo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - in casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

\*\*\*\*\*

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita da un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

#### **Art. 22 - Verifica di anomalia delle offerte.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

L'eventuale esclusione sarà dichiarata dal seggio di gara nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione del procedimento di verifica di anomalia

### **Art. 23 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara .

Il RUP avrà poi a disposizione tutti gli atti e documenti di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi d

ell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

I requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

È comunque ammessa l'eventualità dell'esecuzione in via d'urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del Codice sussistendo la necessità di mantenere in costante esercizio gli impianti elevatori a servizio di immobili pubblici.

La stipula avrà luogo entro 60 gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **Art. 24 - Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **Art. 25 – Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Prato, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 26 - Trattamento dei dati personali**

Si informa che i dati personali, nonché quelli relativi a eventuali condanne penali e reati dei soggetti che interverranno nel procedimento di gara, saranno trattati per il perseguimento di un interesse pubblico connesso all'esercizio di un pubblico potere.

In particolare il trattamento è finalizzato alla procedura di affidamento e di scelta del contraente di cui al Codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016. La comunicazione dei dati è pertanto un obbligo di legge e la mancata comunicazione non consente la partecipazione al procedimento sopra citato. Si rende noto altresì che tali dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per le attività previste dal Codice dei contratti pubblici. L'Informativa per la protezione dei

dati (art. 13 Regolamento UE 2016/679) è messa a disposizione fra i documenti di gara.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

### **Art. 27 - Disposizioni varie e complementari**

Si ricorda che:

- il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, le stesse non siano recapitate tramite la Piattaforma telematica entro il termine perentorio fissato dalla presente lettera d'invito;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- Il Comune di Prato si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

### **Art. 28 - Ricorsi**

Avverso la presente lettera d'invito è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di invio.

Prato [data]

Il Dirigente del  
Servizio Lavori Pubblici e Mobilità